

# LA CONSULTA HA DETTO NO ALLA PROCREAZIONE ASSISTITA PER LE COPPIE OMOSESSUALI

Ferrara, 4 novembre 2019  
AVV. EMANUELA SGROI

figurare un “diritto a procreare” (o “alla genitorialità”, che dir si voglia), con metodi diversi da quello naturale, tramite l’uso delle tecnologie (possibilità accresciuta dai progressi scientifici e tecnologici) e se tale diritto meriti di essere soddisfatto sempre e comunque, la Corte risponde che la libertà e volontarietà dell’atto che consente di diventare genitori non implica che essa possa esplicarsi senza limiti, e ciò in una prospettiva di salvaguardia dei diritti del concepito e del futuro nato, al quale devono essere garantite le condizioni ritenute migliori per lo sviluppo della sua personalità.

5) L’idea sottesa alla L. 40/2004 che una famiglia ad instar naturae - due genitori, di sesso diverso, entrambi viventi e in età potenzialmente fertile - rappresenti, in linea di principio, il “luogo” più idoneo per accogliere e crescere il nuovo nato non può essere considerata, a sua volta, di per sé arbitraria o irrazionale. E ciò a prescindere dalla capacità della donna sola, della coppia omosessuale e della coppia eterosessuale in età avanzata di svolgere validamente anch’esse, all’occorrenza, le funzioni genitoriali.

6) Vi è una differenza essenziale tra l’adozione e la PMA. L’adozione presuppone l’esistenza in vita dell’adottando: essa non serve per dare un figlio a una coppia, ma precipuamente per dare una famiglia al minore che ne è privo. Nel caso dell’adozione, dunque, il minore è già nato ed emerge come specialmente meritevole di tutela - così nella circoscritta ipotesi di adozione non legittimante ritenuta applicabile alla coppia omosessuale - l’interesse del minore stesso a mantenere relazioni affettive già di fatto instaurate e consolidate: interesse che va verificato in concreto (così come, del resto, per l’affidamento del minore nato da una precedente relazione eterosessuale). La PMA, di contro, serve a dare un figlio non ancora venuto a esistenza a una coppia (o a un singolo), realizzandone le aspirazioni genitoriali. Il bambino, quindi, deve ancora nascere: non è, perciò, irragionevole - come si è detto - che il legislatore si preoccupi di garantirgli quelle che, secondo la sua valutazione e alla luce degli apprezzamenti correnti nella comunità sociale, appaiono, in astratto, come le migliori condizioni “di partenza”.

7) In assenza di altri vulnera costituzionali, il solo fatto che un divieto possa essere eluso recandosi all’estero non può costituire una valida ragione per dubitare della conformità a Costituzione della norma che lo prevede. La circostanza che

esista una differenza tra la normativa italiana e le molteplici normative mondiali è un fatto che l’ordinamento italiano non può tenere in considerazione. Diversamente opinando, la disciplina interna, per evitare una lesione del principio di eguaglianza, dovrebbe essere sempre allineata alla più permissiva tra le legislazioni estere che regolano la stessa materia.

8) Il diritto alla salute, tutelato dalla Costituzione (che i giudici remittenti paventavano violato dalle disposizioni censurate) secondo la Corte non può essere esteso fino a imporre la soddisfazione di qualsiasi aspirazione soggettiva o bisogno che una coppia (o anche un individuo) reputi essenziale, così da rendere incompatibile con l’evocato parametro ogni ostacolo normativo frapposto alla sua realizzazione. Se così non fosse, precisa la Corte, sarebbero destinate a cadere automaticamente, in quanto frustranti il desiderio di genitorialità, non solo la limitazione in esame, ma tutte le altre limitazioni all’accesso alla PMA poste dall’art. 5, comma 1, della legge n. 40 del 2004.

Da ciò la dichiarazione di infondatezza dei ricorsi dei due Tribunali remittenti.

